

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 gennaio 2009, presso la sede dell'Api Milano, si sono incontrati i seguenti Signori

per FILCA – CISL	Paolo Acciai
per FENEAL – UIL	Fabrizio Pascucci
per FILLEA – CGIL	Giovanni Rossi
per UNITAL CONFAPI	il Presidente Riccardo Montesi
per la COMMISSIONE TECNICA SINDACALE	Piero Baggi, Mario Borin, Sandra Devecchi, Gabriele Meroni, Alessandra Posa

ad integrazione del verbale di accordo di rinnovo del CCNL del 22 settembre 2004 siglato in data 12 settembre 2008 le parti convegno di ridefinire i valori degli aumenti periodici di anzianità, con decorrenza dal 1° gennaio 2009 sulla base di quanto segue

Parte seconda – Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati e quadri

Art. 34 – Aumenti periodici di anzianità

Tutti i lavoratori, operai, intermedi, impiegati e quadri avranno diritto per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un massimo di cinque aumenti periodici di anzianità biennale deindicizzati e in cifra fissa secondo i valori unitari riportati di seguito per ciascuna categoria

Cat. AD3	13,43
Cat. AD2	11,88
Cat. AD1	10,99
Cat. AC4	10,76
Cat. AC3	9,81
Cat. AC2	9,81
Cat. AC1	8,99
Cat. AS3	9,81
Cat. AS2	8,63
Cat. AS1	8,26
Cat. AE3	8,24
Cat. AE2	7,75
Cat. AE1	7,23

Con decorrenza dall'1.1.2009 gli aumenti periodici matureranno sulla base dei seguenti nuovi valori

Cat. AD3	15,00
Cat. AD2	14,00
Cat. AD1	13,00
Cat. AC4	12,00
Cat. AC3	11,00
Cat. AC2	11,00
Cat. AC1	9,50
Cat. AS3	11,00
Cat. AS2	9,50
Cat. AS1	9,50
Cat. AE3	9,00
Cat. AE2	8,50
Cat. AE1	8,00

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici di anzianità non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli altri istituti che non facciano espresso riferimento alla normale retribuzione.

Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

In caso di passaggio di categoria il lavoratore manterrà l'importo degli aumenti periodici già maturati.

Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per la nuova categoria, ivi compreso l'importo maturato nelle precedenti categorie.

La frazione del biennio al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

DICHIARAZIONE A VERBALE

- A) La disciplina dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità come sopra definita ha trovato applicazione con il ccnl 12.9.1979 oltre a quanto previsto dal presente CCNL.
Si richiamano integralmente le norme di attuazione previste dal CCNL del 1979
- B) Gli impiegati e gli intermedi in forza alla data di stipulazione del ccnl 12.9.79 mantengono in cifre gli importi degli aumenti di anzianità già maturati a tale data ed avranno diritto alla maturazione di ulteriori aumenti periodici biennali di anzianità, secondo gli importi previsti dalla presente disciplina fino ad un massimo complessivo di dodici

C) Nel caso di passaggio da qualifica da operaio ad intermedio a impiegato o a quadro che comporti novazione del rapporto di lavoro, il numero degli aumenti periodici maturabili è di cinque.

Letto, confermato e sottoscritto

UNITAL CONFAP

[Handwritten signatures for UNITAL CONFAP]
P. B. B.
P. B. B.
P. B. B.
P. B. B.
P. B. B.

FILCA CISL

[Handwritten signature for FILCA CISL]

FILLEA CGIL

FENEAL UIL

[Handwritten signatures for FILLEA CGIL and FENEAL UIL]